


APPALTI E ASSICURAZIONI

Avv. Elisabetta Cristiani



A.L. Assistenza Legale
Committed to Excellence

Le fonti normative della tutela

- **Codice civile:** responsabilità contrattuale da inadempimento (anche *ex* artt. 1490 e ss. cod. civ. per i vizi della cosa venduta);
- **Direttiva n. 374/1985/CEE**, attuata in Italia con il **D.P.R. n. 224/1998**, normativa oggi confluita nel D.Lgs. n. 206/2005, cioè il «**Codice del Consumo**» (artt. 114 – 127 cod. cons.);
- E' sempre possibile invocare la tutela del codice civile di cui all'art. 2043 c.c., che disciplina la **responsabilità extracontrattuale** da c.d. illecito aquiliano e violazione del principio del *nemidem laedere*.

LE COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

- Polizza di assicurazione della responsabilità civile (c.d. Polizze RCT);
- Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (c.d. Polizze RCO);
- Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi da prodotto difettoso (c.d. Polizze RC Prodotto)

Polizze di Responsabilità civile

- Garantiscono il patrimonio dell'assicurato / responsabile civile dal rischio di perdite (patrimoniali) derivanti dall'adempimento dei propri obblighi risarcitori (tutela diretta);
- Garantiscono al terzo danneggiato il conseguimento del risarcimento dovuto entro i limiti del massimale di polizza (tutela indiretta)

Oggetto assicurazione RCT

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanti questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in Polizza

Cosa comprende la garanzia RCT

- Danni cagionati a terzi da colpa dell'Assicurato;
- Danni cagionati a terzi da fatti dolosi (oltre a quelli colposi) commessi dalle persone del cui agire l'Assicurato debba rispondere (art. 1228 c.c. e 2049 c.c.)

Limitazioni delle garanzie RCT

- **Massimale di Polizza** (limite assoluto dell'obbligazione dell'assicuratore in caso di sinistro);
- **Franchigie/Scoperti per Sinistro;**
- **Esclusioni di polizza** (vale a dire le condotte materiali dell'Assicurato che abbiano causato un danno a terzi ed in relazione alle quali l'Assicuratore NON è obbligato a tenere indenne l'Assicurato);
- **Limitazioni territoriali**
- **Limitazioni temporali (c.d. Polizze *on claims made basis*)**

Oggetto assicurazione R.C.O.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanti questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di Lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per cui è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.O. comprende:

- Rivalse INAIL (ai sensi degli artt. 10 e 11 d.p.r. 30.06.1965 n. 1124 e s.m.)
- Rivalse INPS (art. 14 L. 222 del 12.6.1984 e s.m.)

Responsabilità civile per danni a terzi da prodotto (RC Prodotto)

Fonte normativa

Direttiva n. 374/1985/CEE, attuata in Italia con il **D.P.R. n. 224/1998**, normativa oggi confluita nel D.Lgs. n. 206/2005, cioè il «**Codice del Consumo**» (artt. 114 – 127 cod. cons.)

Prodotto difettoso e prodotto viziato

- **PRODOTTO «VIZIATO» MA NON INSICURO**

- **PRODOTTO DIFETTOSO = PRODOTTO INSICURO**

 **RESPONSABILITA' SOLO CONTRATTUALE**

Quando il prodotto è difettoso (art. 117 cdc)

1. Quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione

Oggetto dell'Assicurazione – testo base

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi

Qualifica di «Produttore» in base alla legge italiana (artt. 3, 115 e 116 cdc)

1. il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore;
2. il fornitore che ha distribuito il prodotto nell'esercizio della propria attività commerciale;
3. L'importatore del bene nell'Unione Europea;
4. qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

Estensioni dell'oggetto dell'Assicurazione (quasi sempre presenti)

L' Assicurazione comprende, altresì, i danni derivanti da:

- Errata concezione e/o progettazione;
- Errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- Errata o difettosa conservazione;
- Errato o difettoso imballaggio;
- Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini di Polizza ed entro il massimale di Polizza**

Rischi quasi sempre esclusi

- Le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- Le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare la causa del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
- Rischi atomici;
- Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge

Possibili estensioni della Polizza (c.d. Garanzie Aggiuntive richiamate in polizza)

- Spese per il ritiro del prodotto e/o la sua distruzione qualora gli stessi:
 - a) abbiano causato danni corporali e/o materiali a terzi;
 - b) si presume possano causarne;
 - c) le Autorità ne abbiano disposto il ritiro e/o la distruzione.
- Spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dei prodotti in conseguenza di *Tampering* (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuta durante il periodo di efficacia della Polizza anche ad opera dei prestatori di lavoro dell'Assicurato

Limitazioni temporali (Polizze c.d. claims made)

- L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento (il *claim*) presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa;
- In caso di sinistri c.d. «in serie», la data della prima richiesta viene considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione (comunque contenuta in un lasso temporale massimo di due/tre anni);
- Retroattività Polizza (molto importante): momento a partire dal quale il prodotto viene immesso sul mercato e quindi può arrecare danno a terzi.
- N.B. Le Compagnie possono limitare la retroattività della Polizza

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico.

E' possibile chiedere l'estensione anche per i prodotti venduti o distribuiti in USA, Canada e Messico con maggiorazione del premio

